



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 601

Seduta del 01/10/2018

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*  
STEFANO BOLOGNINI  
MARTINA CAMBIAGHI  
DAVIDE CARLO CAPARINI  
RAFFAELE CATTANEO  
RICCARDO DE CORATO  
MELANIA DE NICHILÒ RIZZOLI  
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA  
STEFANO BRUNO GALLI  
LARA MAGONI  
ALESSANDRO MATTINZOLI  
SILVIA PIANI  
FABIO ROLFI  
MASSIMO SERTORI  
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Stefano Bolognini

Oggetto

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2018 - RIPARTO DELLE RISORSE E LINEE GUIDA PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO, IN ATTUAZIONE ALLA L.R. N. 16/2016

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giovanni Daverio

I Dirigenti Immacolata Vanacore

Paolo Formigoni

L'atto si compone di 27 pagine

di cui 22 pagine di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

#### VISTI:

- la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi" e in particolare:
  - l'art. 25 comma 2: "la Regione concorre, insieme ai comuni e alle ALER, a sostenere l'accesso ai servizi abitativi pubblici dei nuclei familiari in condizioni di indigenza di cui all'articolo 23, comma 3, attraverso un contributo regionale di solidarietà per il nucleo familiare, a carattere temporaneo, che sostiene il pagamento del canone e dei servizi a rimborso nell'ambito dei programmi volti al recupero dell'autonomia economica e sociale";
  - l'art. 25 comma 3: "al fine di sostenere gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici (SAP) in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio, istituisce un contributo regionale di solidarietà, a carattere temporaneo, che copre il pagamento dei servizi a rimborso e, nei casi e modi previsti dal regolamento regionale, integra la differenza tra canone applicato e canone minimo per la prestazione del servizio";
  - l'art. 43 "Disposizioni transitorie e finali" comma 11 secondo cui in fase di prima applicazione per gli anni 2016, 2017 e 2018 le condizioni di accesso, la misura e la durata del contributo regionale sono definiti con provvedimento della Giunta regionale";
- la d.g.r. n. 5448 del 25 luglio 2016, che approva le condizioni e le modalità di accesso al contributo regionale di solidarietà 2016 nonché il quadro delle risorse finanziarie, pari a complessivi euro 11.200.000,00;
- la d.g.r. n. 5802 del 18 novembre 2016, "Determinazioni in ordine al contributo regionale di solidarietà 2016 agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio approvato con d.g.r. n. 5448 del 25 luglio 2016";
- la d.g.r. n. 6755 del 21 giugno 2017 "Criteri di riparto per il contributo regionale di solidarietà 2017 agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio" che ha stanziato € 20.996.400,00;
- la d.g.r. n. 7257 del 21 ottobre 2017 "Contributo regionale di solidarietà 2017 - modifiche all'allegato A della dgr n. 6755 del 21 giugno 2017 e riparto di ulteriori risorse pari a € 820.000";
- la l.r. n. 12 del 10 agosto 2018 "Assestamento al bilancio 2018-2020" con la



## Regione Lombardia LA GIUNTA

quale sono state stanziati e assestati per l'esercizio in corso € 25.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 12.06.104.11293 che presenta la necessaria disponibilità;

**RICHIAMATO** il d.d.s. 1925 del 14 febbraio 2018 con il quale si è avviata la ricognizione del fabbisogno degli enti proprietari per ripartire le sopraccitate risorse regionali 2018;

**CONSIDERATO** che:

- Il fabbisogno degli enti proprietari (Aler e comuni), propedeutico al riparto delle risorse, è stato determinato fissando come parametro di riferimento un coefficiente di sopportabilità della locazione sociale che tiene conto dei seguenti elementi:
  - spesa per la locazione sociale, data dalla somma del canone di locazione e dei servizi comuni reversibili;
  - indice di sopportabilità, quale rapporto tra la spesa della locazione sociale e il valore ISE-ERP del singolo nucleo familiare;
  - soglie di sopportabilità variabili in funzione dell'area ISEE-ERP di appartenenza dei nuclei familiari;
- per il riparto delle risorse sono stati presi in esame solo gli enti proprietari che hanno certificato l'Anagrafe Utenti e Patrimonio entro i termini fissati dal sopraccitato decreto dirigenziale;

**VISTO** il quadro di riparto delle risorse regionali, di cui all'Allegato B e all'Allegato B1 parte integrante del presente provvedimento, complessivamente pari a € 24.955.200,00, determinato sulla base del peso complessivo dei coefficienti di sopportabilità applicato ai singoli nuclei familiari di ogni ente proprietario - Allegato B - e sulla base delle quote di risorse pari al contributo 2017, al fine di completare la sperimentazione avviata nel 2016, per gli enti di cui all'Allegato B1;

**RITENUTO** opportuno, rispetto agli anni di sperimentazione 2016 e 2017 e secondo le modalità stabilite nell'Allegato A parte integrante del presente provvedimento:

1. ridefinire i requisiti di accesso al contributo regionale di solidarietà, come di seguito esplicitato:
  - essere assegnatari degli alloggi SAP di proprietà dei comuni e delle Aler;
  - appartenere alle aree della Protezione e dell'Accesso;
  - possedere un periodo minimo di permanenza nei servizi abitativi pubblici



## Regione Lombardia LA GIUNTA

individuabile in 12 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto di locazione sociale;

2. ridefinire l'entità del contributo in un importo variabile in funzione dei valori di ISEE del nucleo familiare assegnatario;
3. riconoscere ai nuclei in condizione di indigenza, assegnatari degli alloggi ai sensi della d.g.r 7316/2017, il contributo regionale di solidarietà per l'anno 2018 per la copertura dei costi della locazione sociale così come definito nel sopracitato Allegato A;
4. riconfermare, anche per la sperimentazione 2018, e ai soli nuclei familiari di cui al comma 3 dell'art. 25, il regime di condizionalità cui subordinare l'assegnazione del contributo da attuare attraverso la stipula di un Patto di servizio, di cui all'Allegato C parte integrante del presente provvedimento, tra l'ente proprietario e l'assegnatario;

**VISTO** l'Allegato A "Linee guida per l'accesso al contributo regionale di solidarietà in attuazione all'art. 25 della l.r. n. 16/2016" parte integrante del presente provvedimento che disciplina le condizioni e le modalità di accesso del contributo regionale di solidarietà 2018;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è stato condiviso con Anci Lombardia;

**PRESO ATTO** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**VISTA** la l.r. 34/1978 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione", nonché il Regolamento di contabilità della Giunta Regionale n. 1 del 2 aprile 2001;

**VISTA** la l.r. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

**PRESO ATTO** delle premesse sopra riportate;

**All'unanimità** dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge;



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

### DELIBERA

1. di approvare le "Linee guida per l'accesso al contributo regionale di solidarietà in attuazione all'art. 25 della l.r. n. 16/2016" di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il quadro di riparto del contributo regionale di solidarietà 2018 di cui all'Allegato B e all'Allegato B1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, complessivamente pari a € 24.955.200,00 la cui copertura è a valere sul capitolo di spesa 12.06.104.11293 del bilancio regionale per l'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità;
3. di approvare lo schema di Patto di servizio contenente gli elementi minimi necessari per la concessione del contributo regionale di solidarietà, di cui all'Allegato C del presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso;
4. di demandare al Dirigente della Struttura Sviluppo a livello territoriale di politiche di Welfare abitativo e sociale l'assunzione di tutti gli atti conseguenti all'adozione della presente deliberazione nonché gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito direzionale e sul portale [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

## **LINEE GUIDA PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ IN ATTUAZIONE ALL'ART. 25 DELLA L.R. N. 16/2016**

### **Premessa**

L'art. 25 della l.r. 16/2016 *Sostenibilità dei servizi abitativi pubblici* disciplina due misure di sostegno destinate ai nuclei familiari in condizione di difficoltà economica e in particolare:

- ai nuclei familiari indigenti, cioè coloro che si trovano in una condizione di povertà assoluta e di grave deprivazione materiale, che accedono ai servizi abitativi pubblici (di seguito SAP) (comma 2);
- ai nuclei familiari già assegnatari di SAP che si trovano in una condizione di comprovata difficoltà economica di carattere transitorio (comma 3).

In attuazione al disposto normativo della l.r. 16/2016, per definire una più compiuta ed organica disciplina regolamentare, è stata avviata una sperimentazione con risorse regionali negli esercizi 2016 (11,2 Mln €) e 2017 (20,9 Mln €). Tale sperimentazione si conclude con il presente provvedimento che mette a disposizione 25 Mln € per l'esercizio 2018.

### **1. Caratteristiche del contributo regionale di solidarietà**

Il contributo regionale di solidarietà è diretto ai nuclei familiari di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25 che si trovano in condizioni economiche tali da non consentire di sostenere i costi della locazione sociale, dati dalla somma del canone applicato e delle spese per i servizi comuni a rimborso.

#### **1.1 Contributo diretto ai nuclei familiari in condizione di indigenza (comma 2)**

Il contributo regionale di solidarietà è diretto ai nuclei indigenti che hanno ricevuto l'assegnazione di un alloggio SAP ai sensi della d.g.r. 7316/2017 "Individuazione degli ambiti territoriali e delle modalità per la sperimentazione di cui all'art. 27 del regolamento regionale n. 4 del 4 agosto 2017".

La condizione di indigenza dei nuclei familiari, ai sensi dell'art. 13 del r.r. 4/2017, si presenta quando il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) risulta pari o inferiore a 3.000 € e quando i servizi sociali del comune di residenza, a seguito di valutazione delle condizioni personali, familiari e lavorative, attestano che le predette condizioni sono tali da non consentire di soddisfare autonomamente i bisogni primari del nucleo stesso.

#### **1.2 Contributo diretto ai nuclei familiari in comprovate difficoltà economiche (comma 3)**

Il contributo regionale di solidarietà è diretto ai nuclei familiari già assegnatari di SAP che si trovano in una condizione di comprovata difficoltà economica tale da non consentire di sostenere i costi della locazione sociale. Tale condizione, che si manifesta generalmente in presenza di una riduzione della capacità reddituale, compromette in tutto o anche solo in parte il pagamento della locazione sociale.

Attualmente l'impianto normativo prevede solo per il canone di locazione la commisurazione alla condizione economica del nucleo familiare (art. 31 della l.r. 27/2009). Al contrario, le spese per i servizi comuni a rimborso (rappresentate dalle spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, della energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento

dell'aria, allo spurgo delle fognature, dei pozzi neri nonché alla fornitura di altri servizi comuni) sono ripartite tra gli inquilini in base a criteri meramente quantitativi che non tengono conto della capacità economica del nucleo familiare.

Pertanto, quanto più incidono le spese per i servizi comuni sul reddito familiare complessivamente disponibile, tanto più la locazione sociale può diventare insostenibile e, conseguentemente, aumentare il rischio di morosità.

Un elemento che caratterizza il contributo ai sensi dell'art. 25 comma 3 è il carattere transitorio della difficoltà economica del nucleo familiare. Con il presente provvedimento si conviene che la natura transitoria della difficoltà economica debba essere verificata valutando l'effetto combinato della sopportabilità della locazione sociale del nucleo familiare e della natura emergente della morosità determinata da un importo contenuto e complessivamente non superiore a 8.000 €. Tale importo è stato stimato calcolando il valore medio dei costi della locazione sociale su quattro annualità.

Si evidenzia, infine, il carattere temporaneo del contributo regionale di solidarietà, in quanto la finalità ultima della misura regionale è il recupero dell'autonomia economica del nucleo familiare. Pertanto, la misura di sostegno economico deve essere sempre associata a una collaborazione attiva del beneficiario e a una serie di iniziative utili a superare la condizione di difficoltà. Uno scambio che trova espressione nel "Patto di servizio" - condizionalità - la cui sottoscrizione tra ente proprietario e assegnatario costituisce la condizione per beneficiare del contributo.

## **2. Entità e finalità del contributo regionale di solidarietà**

L'entità del contributo è stabilita in un importo massimo variabile in funzione dei valori di ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare assegnatario e sulla base degli importi delle risorse regionali assegnate agli Enti proprietari.

In particolare è stabilito:

- A. un contributo massimo pari a 2.000 € per i nuclei assegnatari in condizioni di indigenza di cui al precedente paragrafo 1.1;

Il contributo è finalizzato alla copertura dei costi della locazione sociale (canone applicato e servizi comuni a rimborso) per un periodo non superiore ai 12 mesi e fino ad un importo massimo di 2.000 €;

- B. un contributo massimo, per i nuclei familiari già assegnatari di SAP che si trovano in una condizione di comprovata difficoltà economica di cui al paragrafo 1.2., pari a:
- 2.500 € per i nuclei familiari con un ISEE da zero a 7.000 €
  - 2.000 € per i nuclei familiari con un ISEE da 7.001 € a 9.000 €
  - 1.500 € per i nuclei familiari con un ISEE da 9.001 € a 15.000 €.

Il contributo è finalizzato:

- B.1. in primo ordine alla copertura delle spese dei servizi comuni a rimborso dell'anno 2018, comprese le bollette di conguaglio dei servizi emesse nel 2018;
- B.2. in secondo ordine, e fino al raggiungimento del valore massimo fissato per le fasce ISEE, come credito per la locazione sociale del nucleo familiare, compresa la copertura del debito pregresso, secondo modalità che saranno definite dal Nucleo di valutazione istituito a supporto del responsabile del procedimento.

### 3. Il modello di riparto delle risorse: il coefficiente di sopportabilità della locazione sociale

Il fabbisogno degli enti proprietari per l'anno 2018 è stato determinato fissando come parametro di riferimento un indicatore di sopportabilità della locazione, che misura l'incidenza della spesa complessiva della locazione sociale sul reddito dei singoli nuclei familiari.

Le risorse regionali per il 2018 sono state ripartite sulla base di un coefficiente, che tiene conto dei seguenti elementi:

- spesa per la locazione sociale, data dalla somma del canone di locazione e dei servizi comuni a rimborso
- indicatore di sopportabilità, quale rapporto tra la spesa della locazione sociale e il valore ISE-ERP del nucleo familiare
- soglie di sopportabilità individuate in funzione delle aree di appartenenza dei nuclei;

Con decreto n. 1925 del 14 febbraio 2018 è stato avviato il procedimento di ricognizione del fabbisogno degli enti. In particolare, per la determinazione della spesa della locazione sociale, sono stati estratti ed esaminati i seguenti dati dei nuclei familiari dalla Piattaforma regionale dell'Utenza e del Patrimonio:

- valore ISEE-ERP
- numero componenti del nucleo familiare
- canone applicato
- spesa per i servizi comuni rimborso (laddove disponibili)
- classe di appartenenza

Dai dati, è emerso che il parametro della spesa per i servizi comuni a rimborso presenta un indice di variabilità particolarmente mutevole in specifiche aree territoriali della Lombardia; tale aspetto è essenzialmente dovuto all'entità e alla tipologia dei servizi comuni offerti dall'ente proprietario (a titolo di esempio la tipologia del riscaldamento dell'alloggio, la gestione del verde, la presenza dei custodi e di altri specifici servizi connessi alla locazione dell'alloggio sociale).

Pertanto, per non discriminare i nuclei assegnatari che pagano le utenze direttamente ai gestori dei servizi, rispetto ai nuclei assegnatari che rimborsano le spese per i servizi comuni agli Enti proprietari, si è attribuito un unico importo, pari a 1.090 €/annui per ciascun nucleo.

L'importo di 1.090€/annuo deriva dal calcolo della media regionale degli acconti per le spese dei servizi comuni bollettate dagli enti (Comuni e Aler) ad aprile 2018.

L'indice di sopportabilità applicato ad ogni singolo nucleo familiare assegnatario è definito dalla seguente formula:

$$\text{Indice di sopportabilità} = \frac{\text{canone di locazione annuale} + 1.090\text{€}}{\text{reddito (ISE - ERP)}} < \text{soglia (20,25,30\% \dots)}$$



Le risorse regionali sono state ripartite sulla base del peso complessivo degli indici di sopportabilità applicati ai singoli nuclei familiari, tra i soli enti proprietari che hanno provveduto a certificare, nei termini stabiliti dal sopracitato decreto dirigenziale, l'Anagrafe regionale dell'Utenza e del Patrimonio (Allegato B).

In particolare, si evidenzia che agli Enti che, a seguito dell'applicazione del coefficiente di sopportabilità risultano essere beneficiari di un importo inferiore a 2.000 €, è stato comunque riconosciuto un contributo regionale pari a 2.000 €.

Inoltre è stata assegnata una quota di risorse pari al contributo 2017 agli enti indicati nell'Allegato B1 al fine di completare la sperimentazione avviata nel 2016.

Complessivamente l'utenza analizzata è stata di circa 130.000 nuclei familiari, gli enti proprietari ammessi a riparto risultano pari a 752 comuni e 5 ALER.

#### **4. Trasferimento delle risorse regionali e utilizzo delle risorse residue**

Le risorse regionali sono trasferite agli enti proprietari entro 60 giorni dall'approvazione del presente provvedimento.

Per gli Enti proprietari beneficiari del contributo regionale di cui alle d.g.r. 6755/2017 e 7257/2017, l'erogazione della quota è subordinata alla trasmissione della rendicontazione, il cui adempimento è condizione necessaria per il trasferimento delle risorse per l'anno 2018. Al fine di consentire agli enti proprietari di completare la formalizzazione delle procedure di rendicontazione si riterranno valide le rendicontazioni trasmesse entro il 15 ottobre 2018.

Gli Enti di cui all'allegato B1, ai quali è stata assegnata una quota di risorse al fine di completare la sperimentazione della misura, dovranno provvedere, entro il 31 ottobre 2018, alla certificazione dei dati nell'Anagrafe regionale dell'Utenza e del Patrimonio; in assenza di certificazione non saranno trasferite le risorse 2018.

A fronte delle risorse che si renderanno eventualmente disponibili, a seguito della mancata attuazione delle disposizioni soprariportate, con decreto dirigenziale si procederà alla ripartizione delle medesime a favore degli Enti, tenendo conto degli esiti della rendicontazione del 2017 e in termini di raggiungimento di specifiche soglie di spesa delle risorse.

Le risorse residue a valere sulle ripartizioni 2016 e 2017 trasferite agli enti proprietari e non assegnate ai nuclei familiari sono da utilizzare sulla base dei criteri stabiliti dal presente provvedimento.

Le eventuali economie derivanti dall'assegnazione dei contributi regionali di solidarietà da parte degli enti proprietari ai sensi del presente provvedimento rimangono nelle disponibilità degli enti medesimi che le utilizzano per le future nuove assegnazioni ai sensi del Regolamento regionale di cui all'art. 25 della l.r. 16/2016.

Ai fini del trasferimento delle risorse regionali, le ALER utilizzano il conto corrente bancario, istituito con le precedenti misure, denominato "Contributo regionale di solidarietà ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 16/2016".

Il presente provvedimento, a seguito dell'approvazione in Giunta regionale, sarà pubblicato sul B.U.R.L.

## **5. Condizioni per accedere al contributo regionale di solidarietà**

I nuclei familiari beneficiari del contributo regionale di solidarietà dovranno possedere i seguenti requisiti alla data dell'approvazione del presente provvedimento:

- a) essere assegnatari degli alloggi SAP di proprietà dei comuni e delle Aler destinatari delle risorse regionali;
- b) possedere un periodo minimo di permanenza negli alloggi SAP, individuabile in 12 mesi dalla data di stipula del contratto di locazione sociale;
- c) appartenere alle aree della Protezione e dell'Accesso ai sensi dell'art. 31 della l.r. 27/2009;

Sono esclusi gli assegnatari con un importo di morosità superiore a 8.000 €.

## **6. Condizionalità – Patto di servizio**

Ai fini del riconoscimento del contributo regionale di solidarietà 2018, il beneficiario, di cui al comma 3 dell'art. 25, deve sottoscrivere il Patto di servizio, in ragione dell'esigenza di stimolare un atteggiamento proattivo del beneficiario del contributo nella direzione del progressivo recupero dell'autonomia economica e sociale del nucleo familiare. Il Patto deve essere inoltre sottoscritto da un rappresentante dell'Ente proprietario, ovvero dal Responsabile del procedimento o da altro componente del nucleo di valutazione.

Con la sottoscrizione del Patto il beneficiario si impegna a:

- a) mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale nell'ambito dell'anagrafe utenza;
- b) corrispondere le mensilità correnti del canone di locazione a far data dalla sottoscrizione del Patto di servizio;
- c) se disoccupato ed in età lavorativa (per i componenti disoccupati dei nuclei familiari beneficiari), attivare un percorso di Politica attiva del lavoro, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del Patto di Servizio.

Fermo restando che i suddetti impegni costituiscono contenuti minimi indispensabili del Patto di servizio, il responsabile del procedimento, con il supporto del nucleo di valutazione, può valutare l'inserimento di ulteriori impegni (a titolo di esempio, un piano di rientro personalizzato del debito).

## **7. Accesso al contributo regionale di solidarietà: la procedura di selezione dei potenziali beneficiari**

L'ente proprietario nomina un responsabile del procedimento (RUP) per l'assegnazione del contributo regionale di solidarietà e istituisce, senza alcun onere per l'ente proprietario, un nucleo di valutazione composto e presieduto da personale interno nonché da personale dell'ente gestore.

### **7.1. Contributo diretto ai nuclei familiari in condizione di indigenza (comma 2)**

Il RUP assegnerà il contributo ai nuclei familiari in condizioni di indigenza di cui al precedente paragrafo 1.1 nel caso in cui l'amministrazione ha assegnato, a seguito della sperimentazione, alloggi a tali nuclei.

In tale ipotesi il RUP assegnerà il contributo tenendo conto dei costi del canone applicato e delle spese dei servizi comuni a rimborso per un periodo massimo di dodici mesi e fino all'importo massimo di 2.000 €.

## **7.2. Contributo diretto ai nuclei familiari in comprovate difficoltà economiche (comma 3)**

Il responsabile del procedimento deve assicurare la massima trasparenza dell'iniziativa attraverso idonee forme di pubblicità, fissando un termine per la presentazione, da parte dei nuclei familiari interessati alla misura di sostegno, delle domande di accesso al contributo regionale di solidarietà.

I nuclei familiari devono presentare domanda, sul facsimile redatto dall'ente proprietario, entro il termine indicato dal RUP, completa del valore ISEE.

Per valutare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per accedere al contributo, il responsabile del procedimento si avvale del sopraccitato nucleo di valutazione.

Il RUP con il supporto del Nucleo di valutazione:

- a) Verifica la sussistenza dei requisiti di accesso
- b) Predispose un elenco dei potenziali beneficiari in ordine di ISEE crescente
- c) Convoca i potenziali beneficiari per la sottoscrizione del Patto di Servizio
- d) Predispose la graduatoria finale

Il nucleo di valutazione per verificare la difficoltà economica può applicare il coefficiente di supportabilità di cui alla formula del sopraccitato paragrafo 3.

Il RUP con il supporto nucleo di valutazione può valutare l'opportunità di assegnare il contributo 2018 ai beneficiari dei contributi 2016 e 2017, tenendo conto della situazione economica e sociale del nucleo familiare, purché lo stesso abbia adempiuto agli impegni del Patto di servizio sottoscritto.

## **8. Rendicontazione e monitoraggio delle risorse regionali**

Regione Lombardia con successivo decreto dirigenziale provvederà a definire i contenuti e i format per la rendicontazione, al fine di monitorare e valutare l'efficacia delle azioni intraprese.

In particolare il decreto definirà:

- I contenuti della relazione
- il format per acquisire il set di dati relativamente all'assegnazione dei contributi ai nuclei familiari
- ulteriori documenti utile a stimare l'efficacia della misura di sostegno.

Il responsabile del procedimento, entro il **30 settembre 2019**, trasmette i documenti richiesti, tramite posta elettronica certificata - [politichesociali\\_abitative@pec.regione.lombardia.it](mailto:politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it), - alla Struttura "Sviluppo a livello territoriale di politiche di welfare abitativo e sociali" della Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità.

Le informazioni e i dati della rendicontazione costituiscono debito informativo nei confronti della Regione il cui adempimento è condizione necessaria per l'ammissione ai futuri contributi regionali.

## **9. Controlli**

Regione Lombardia potrà effettuare controlli presso gli enti proprietari, ALER e comuni, allo scopo di accertare l'applicazione delle disposizioni dettate in ordine all'assegnazione del contributo regionale di solidarietà e alla completezza della documentazione.

A tal fine gli enti proprietari si impegnano a tenere a disposizione ed esibire per verifiche e controlli tutta la documentazione contabile e amministrativa in originale relativa alle attività sviluppate.

## **10. Informativa sul trattamento dei dati**

I dati e le informazioni acquisiti in esecuzione del presente provvedimento verranno utilizzati ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE)2016/679 e dei d.lgs. n. 196/2003 e d.lgs.101/2018, esclusivamente per le finalità relative al procedimento attivato con le presenti Linee Guida.

I dati acquisiti saranno trattati con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

## **11. Informazioni e contatti**

Per qualsiasi chiarimento ed informazione riguardante le presenti linee guida, gli enti possono contattare la struttura competente *Sviluppo a livello territoriale di politiche di welfare abitativo e sociali* inviando una mail a:

[contributosolidarieta@regione.lombardia.it](mailto:contributosolidarieta@regione.lombardia.it) o contattando:

- Marta Brocca: tel. 02 6765 1918 [marta\\_brocca@regione.lombardia.it](mailto:marta_brocca@regione.lombardia.it)
- Elena Capoani: tel. 02 6765 3830 [elena\\_capoani@regione.lombardia.it](mailto:elena_capoani@regione.lombardia.it)